

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

282° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 25 MARZO 1996

INDICE

Organismi bicamerali

RAI-TV *Pag.* 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

LUNEDÌ 25 MARZO 1996

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

Intervengono il coordinatore dell'Unità di garanzia della RAI, dott. Jader Jacobelli, il Direttore ed il Vice direttore delle «Tribune, Accesso e servizi parlamentari» della RAI, dottori Nuccio Fava e Nuccio Puleo.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0068*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte, altresì, che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60*, 0024*)

Il Presidente Marco TARADASH comunica che il Presidente della Camera, con lettera del 13 marzo 1996, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Commissione il deputato Giancarlo Innocenzi, in sostituzione dell'onorevole Giovanni Pilo, dimissionario.

SEGUITO DELL'ESAME E DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ ED AL CALENDARIO DELLE TRIBUNE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103
(R050 001, B60*, 0013*)

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che nella seduta del 12 marzo scorso è proseguita la discussione relativa al punto dell'ordine del giorno in titolo.

Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di sottoporre alla Commissione alcune questioni controverse relative alle deliberazioni, in materia di Tribune, assunte nelle sedute del 6, 7 e 12 precedenti. Si tratta di una nuova valutazione, rispetto alle scelte operate in precedenza, dei criteri atti ad in-

dividuaire il numero minimo di circoscrizioni nelle quali devono essere candidate le forze politiche, per poter accedere alle Tribune nazionali; e della valutazione se, per accedere alle Tribune regionali relative a quelle regioni che comprendono più circoscrizioni elettorali, le liste concorrenti alla quota «proporzionale» dei seggi debbano essere state presentate in tutte le circoscrizioni del territorio regionale, o solo in alcune. L'Ufficio di Presidenza ha elaborato alcune soluzioni, che egli sottopone alla Commissione.

Fa inoltre presente che, a fini di maggiore chiarezza delle decisioni assunte, e del loro rapporto con le modifiche si stanno per discutere, ha elaborato un testo unificato, del quale parimenti dà conto alla Commissione.

Informa quindi che anche una questione sollevata dal senatore Bergonzi in sede di Ufficio di Presidenza trova più facile risposta considerando la nuova esposizione della normativa che risulta dal testo unificato appena reso noto, il quale non innova peraltro i contenuti sostanziali delle delibere prima citate.

Dopo che la Commissione ha preso atto del testo unificato predisposto dal Presidente, il Presidente Marco TARADASH dà conto di ulteriori proposte di modifica delle deliberazioni, le quali possono essere ora formalmente riferite al testo unificato, assieme a quelle proposte in precedenza.

Intervengono quindi, ripetutamente i senatori Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, Gian Guido FOLLONI, Francesco DE NOTARIS, Antonio FALOMI - il quale protesta circa i contenuti di un notiziario radiotelevisivo regionale -, i deputati Mauro PAISSAN e Giancarlo INNOCENZI, il Coordinatore dell'Unità di Garanzia, dott. Jader JACOBELLI ed il Presidente Marco TARADASH, il quale formula inoltre una protesta su alcuni contenuti di un notiziario televisivo.

La Commissione approva le proposte di modifica presentate, dando quindi mandato al Presidente di effettuare il coordinamento formale del testo unificato delle deliberazioni in materia di Tribune, in rapporto a tali ultime modificazioni.

Il Presidente Marco TARADASH avverte che il testo unificato delle deliberazioni della Commissione, come risultante dal coordinamento formale, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, e fa presente che è in tal modo esaurita la discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 12,20.

ALLEGATO

Testo coordinato delle deliberazioni in materia di Tribune per le elezioni politiche del 1996

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativi ai principi ai quali si ispira il servizio pubblico radiotelevisivo, ed alle competenze della Commissione;

visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il quale prevede trasmissioni che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

considerate le precedenti deliberazioni in materia di Tribune elettorali per le elezioni politiche del 19 gennaio 1994, 14 gennaio 1992, 13 maggio 1987, 11 maggio 1983, 19 aprile 1979 e 7 maggio 1976;

consultato il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nella seduta del 22 febbraio 1996;

considerate le proprie deliberazioni in materia di criteri generali per le Tribune elettorali, approvate il 6, 7 e 12 marzo 1996, nonché l'opportunità di raccogliere in un unico testo i contenuti di tali deliberazioni e delle decisioni assunte nella seduta odierna;

approva

il seguente testo unico delle deliberazioni relative alle Tribune per le elezioni politiche del 1996:

I - DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TRIBUNE A DIFFUSIONE NAZIONALE**Art. 1.**

(già punto 1 della delibera 6 marzo 1996)

Le Tribune elettorali a diffusione nazionale saranno trasmesse dalla RAI a partire dal 20 marzo 1996, sino al 19 aprile successivo; nella giornata di lunedì 22 aprile avrà luogo un dibattito televisivo sui risultati elettorali, con le modalità di cui appresso. L'articolazione delle trasmissioni sarà organizzata dalla RAI provvedendo a suddividere il tempo totale delle trasmissioni assegnando il 65 per cento ai raggruppamenti e il 35 per cento alle liste che concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati con il sistema proporzionale.

Art. 2.

*(già punto 2 della delibera 6 marzo 1996;
modificato il 25 marzo successivo)*

Gli aventi diritto a partecipare alle Tribune elettorali a diffusione nazionale sono:

a) raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno 14 circoscrizioni elettorali. E comunque necessario concorrere in almeno la metà dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione.

b) liste presentate ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, presenti con proprio contrassegno in almeno 14 circoscrizioni elettorali.

Alle liste presentate ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, che siano presenti con proprio contrassegno in almeno 10 circoscrizioni elettorali previste dalla legge per l'elezione della Camera dei deputati, è attribuita una «intervista al leader» della durata di 15.

Art. 3.

(già punto 3 della delibera 6 marzo 1996)

Il tempo riservato ai soggetti aventi il requisito di partecipazione elettorale viene ripartito:

a) per quanto concerne la quota maggioritaria:

- per la metà in parti uguali fra tutti i medesimi soggetti riservatari;

- per la residua metà nel modo che segue: fatto 100 il totale dei seggi già complessivamente detenuti alla Camera e/o al Senato dalle varie componenti di tutti i raggruppamenti, ivi comprese le forze politiche che partecipano ai cosiddetti «accordi di desistenza», ovvero dai partiti singoli, a ciascuno di tali raggruppamento o singoli partiti viene attribuita una quota di tempo corrispondente alla quota dei seggi nel complesso rispettivamente posseduta. Il raggruppamento o singolo partito, che non abbia alcuna rappresentanza in Parlamento, partecipa solo alla ripartizione ugualitaria della prima metà del tempo riservato.

b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale:

- parità di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale in almeno quattordici circoscrizioni elettorali.

Art. 4.

(già punto 3 della delibera 12 marzo 1996)

Le trasmissioni televisive di Tribuna elettorale in sede nazionale, nell'ipotesi in cui i raggruppamenti che concorrono alla ripartizione dei

seggi assegnati con il sistema maggioritario, individuati ai sensi della deliberazione della Commissione del 6 marzo 1996, siano in numero di tre, e che le liste che concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati con il sistema proporzionale, individuate in riferimento alla medesima deliberazione, siano in numero di dodici, saranno programmate in base ai criteri che seguono:

a) trasmissioni riferite alla propaganda per i seggi assegnati con il sistema maggioritario:

- due «Raggruppamenti a confronto», cui partecipa il *leader* di ciascun raggruppamento, da trasmettersi alle ore 22,30 circa, per la durata di un'ora ciascuno;

- tre «Faccia a Faccia», tra i *leader* di ciascun raggruppamento (uno contro uno) da trasmettersi alle ore 22,30 circa, per la durata di 50 ciascuno;

- tre «Faccia a Faccia», tra rappresentanti di ciascun raggruppamento (due contro due) da trasmettersi alle ore 22,30 circa, per la durata di 50 ciascuno;

- una «Intervista» al *leader* del raggruppamento, da trasmettersi alle ore 13,30 circa, per una durata calcolata in base alla quota della rappresentanza parlamentare (20 circa);

- un «Incontro» con esponenti del raggruppamento, da trasmettersi alle ore 22,30 circa, per una durata calcolata in base alla quota della rappresentanza parlamentare (60 circa);

- due «Incontri» con esponenti delle componenti di ciascun raggruppamento, da trasmettersi alle ore 11,00 o 11,30 circa, per una durata calcolata in base alla quota della rappresentanza parlamentare (30 circa);

b) trasmissioni riferite alla propaganda per i seggi assegnati con il sistema proporzionale:

- una «Intervista» con un rappresentante della lista, da trasmettersi alle ore 13,30 circa, per una durata di 10 ciascuna;

- una «Intervista» con due rappresentanti della lista, da trasmettersi alle ore 14,00 circa, per una durata di 15 ciascuna;

- una «Intervista» con il *leader* della lista (due per sera), da trasmettersi alle ore 22,30 circa, per una durata di 15 ciascuna;

c) trasmissioni riferite alla propaganda per tutti i seggi, o di commento al voto:

- un «Appello agli elettori» di ciascun raggruppamento e di ciascuna lista avente diritto, da trasmettersi alle ore 22,30 circa, per una durata di 3;

- un dibattito sui risultati elettorali, da trasmettere lunedì 22 aprile, alle ore 22,30 circa, per la durata di 90.

Art. 5.

(già punto 4 della delibera 12 marzo 1996)

Le trasmissioni radiofoniche di Tribuna elettorale in sede nazionale, nell'ipotesi in cui i raggruppamenti che concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati con il sistema maggioritario, individuati ai sensi della

deliberazione della Commissione del 6 marzo 1996, siano in numero di tre, e che le liste che concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati con il sistema proporzionale, individuate in riferimento alla medesima deliberazione, siano in numero di dodici, saranno programmate in base ai criteri che seguono:

a) trasmissioni riferite alla propaganda per i seggi assegnati con il sistema maggioritario:

- quattro «Interviste» con un rappresentante del raggruppamento (dodici trasmissioni), della durata di 3,5 ciascuna;

- due «Interviste» al *leader* o ad un rappresentante del raggruppamento (sei trasmissioni), per una durata da calcolarsi in base alla consistenza parlamentare (7 ciascuna);

b) trasmissioni riferite alla propaganda per i seggi assegnati con il sistema proporzionale:

- una «Intervista» con un rappresentante di ciascuna lista (dodici trasmissioni), per una durata di 3,5 ciascuna;

c) trasmissioni riferite alla propaganda per tutti i seggi:

- un «Appello agli elettori» di ciascun raggruppamento e di ciascuna lista avente diritto, da trasmettersi alle ore 22,30 circa, per una durata di 3 ciascuno, in contemporanea con la trasmissione televisiva.

Art. 6.

(già punto 5, secondo periodo, della delibera 6 marzo 1996)

Avranno comunque accesso alla programmazione televisiva, per una intervista di 10, i rappresentanti parlamentari della Valle d'Aosta e della Sudtiroler Volkspartei.

Art. 7.

(già punto 1 della delibera 12 marzo 1996)

Le trasmissioni delle Tribune saranno registrate o trasmesse nello studio «TV1» della sede RAI di Saxa Rubra in Roma, secondo le modalità che seguono:

a) le trasmissioni televisive che vanno in onda nella fascia d'ascolto della mattina, ed in quella del pomeriggio, sono trasmesse in diretta;

b) le trasmissioni televisive che vanno in onda nella fascia d'ascolto serale sono trasmesse in differita: la relativa registrazione avrà inizio tra le 15,30 e le 17,00 dello stesso giorno della trasmissione;

c) le trasmissioni radiofoniche sono registrate nella giornata precedente; è possibile effettuare tali registrazioni anche per via telefonica.

II - DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TRIBUNE A DIFFUSIONE REGIONALE

Art. 8.

*(già punto 1 della delibera 7 marzo 1996;
modificato il 25 marzo successivo)*

Alle Tribune a diffusione regionale partecipano:

a) raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno la metà dei collegi elettorali della circoscrizione, o delle circoscrizioni, della Regione interessata;

b) liste presentate ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi nella Regione interessata, ovvero, nelle Regioni che comprendono più circoscrizioni elettorali, quelle presenti nelle circoscrizioni «proporzionali» che comprendano almeno la metà dei collegi uninominali.

Art. 9.

(già punto 2 della delibera 7 marzo 1996)

L'articolazione delle Tribune a diffusione regionale sarà organizzata dalla RAI provvedendo a suddividere il tempo totale delle trasmissioni assegnando il 65 per cento ai raggruppamenti, secondo i criteri già definiti per le tribune nazionali nella delibera del 6 marzo 1996, ed il 35 per cento alle liste, secondo la sottoindicata tipologia di trasmissioni:

- una intervista a ciascuna lista;
- confronti tra raggruppamenti;
- un *flash* a ciascuna lista, ed uno a ciascun raggruppamento;
- un appello finale agli elettori di 3, a ciascun raggruppamento ed a ciascuna lista.

Art. 10.

*(già punto 5 della delibera 6 marzo 1996,
modificato in sede di coordinamento)*

In rapporto alla specificità del sistema elettorale della Valle d'Aosta, hanno accesso alle relative Tribune regionali i candidati al seggio della Camera ed i candidati al seggio del Senato, nonché le liste che li esprimono. Agli aventi diritto a partecipare alle Tribune elettorali regionali trasmesse nella Valle d'Aosta sono assegnati - in condizioni di parità tra loro - complessivamente gli stessi spazi radiotelevisivi attribuiti agli aventi diritto nelle altre regioni. Nelle trasmissioni diffuse nella Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, nelle lingue, rispettivamente, italiane e francese, ed italiana, tedesca e ladina, gli aventi diritto possono usare, nei loro spazi, una qualsiasi di tali lingue.

III - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE TRIBUNE

Art. 11.

*(già punto 4 della delibera 6 marzo 1996,
modificato in sede di coordinamento)*

All'interno di ciascun raggruppamento, ivi compresi quelli che attuano «accordi di desistenza», la ripartizione del tempo è determinata mediante accordi sottoscritti dai soggetti interessati: ove tali accordi non vengano raggiunti, l'intero tempo assegnato al raggruppamento viene ripartito tra le sue componenti seconda la quota di seggi in Parlamento da ciascuno di essi rispettivamente detenuta, rapportata al totale dei seggi posseduti dall'intero raggruppamento. Ove tra le componenti del raggruppamento ve ne sia alcuna che non abbia rappresentanza in Parlamento, in difetto di accordi documentati, ad essa è attribuita una quota risultante da una riduzione del 5% delle quote attribuite alle componenti con rappresentanza in Parlamento.

Art. 12.

(approvato nella seduta del 25 marzo 1996)

Ai fini della presente deliberazione, la rappresentanza in Parlamento delle componenti politiche è individuata in base alla consistenza dei Gruppi parlamentari che non dichiarano singole componenti interne, ed alle dichiarazioni dei Presidenti dei Gruppi circa l'eventuale sussistenza e consistenza di componenti interne al Gruppo stesso. La consistenza dei Gruppi e delle componenti interne è quella del giorno dello scioglimento delle Camere.

Art. 13.

(già punto 6 della delibera 6 marzo 1996)

La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno *spot* televisivo che illustri le modalità di voto, e di un altro che illustri gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature, da trasmettere, ciascuno in tempo utile, più volte sulle diverse reti RAI, anche immediatamente prima o dopo i notiziari. Gli *spot* dovranno essere identici per ciascuna rete e ciascuna fascia oraria.

Art. 14.

(già punto 7 della delibera 6 marzo 1996)

In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, sino alla domenica successiva ad esse, sono sospese le trasmissioni per l'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede locale.

Art. 15.

(già punto 8 della delibera 6 marzo 1996)

Durante le trasmissioni di Tribuna elettorale, nessun altro programma di contenuto socio-politico potrà essere diffuso dalle altre reti RAI.

Art. 16.

(già punto 2 della delibera 12 marzo 1996)

Alcune Tribune potranno essere organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.

Art. 17.

(già punto 4 della delibera 7 marzo 1996)

Le aggregazioni di candidati collegati, nonché le liste ed i gruppi che concorrono alla ripartizione proporzionale dei seggi alla Camera ed al Senato sono tenuti a comunicare le generalità e la reperibilità del loro rappresentante nazionale e di quelli circoscrizionali alla direzione delle Tribune della RAI, per le Tribune in rete nazionale, nonché alle sedi della RAI competenti per territorio, per le Tribune in rete regionale. Tale comunicazione sarà effettuata entro il 20 marzo 1996. Ad essi la direzione delle Tribune della RAI farà riferimento per la designazione dei partecipanti alle Tribune nazionali e regionali.

* * *

La Commissione impegna inoltre la RAI ad adoperare nella programmazione e nella conduzione delle trasmissioni i consueti criteri di obiettività, correttezza ed imparzialità, in particolare nella definizione delle questioni tecniche relative all'applicazione della presente delibera, in occasione delle quali potrà procedersi, ove del caso, alla effettuazione di sorteggi ponderati».

